

Tribunale di Brescia, sentenza del 3 aprile 2024, n. 1389 – impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di esercizio, legittimazione attiva e passiva, abuso di maggioranza

Il socio-amministratore di una società di capitali è legittimato all'impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio anche nell'ipotesi in cui, nella sua qualità di membro dell'organo amministrativo, abbia precedentemente contribuito all'approvazione del relativo progetto di bilancio, posto che l'art. 2379 c.c., sancendo la legittimazione ad agire per la declaratoria della nullità di "chiunque vi abbia interesse", non prevede, in relazione a tale evenienza, alcuna restrizione al diritto di impugnazione e che la parte, esercitando funzioni e ruoli distinti (quello di socio e quello di amministratore), ben può esprimere due diverse valutazioni, senza violare il divieto di venire "*contra factum proprium*" (cfr. Cass. n. 29325/2020; Cass. n. 15592/2000; Cass. n. 16388/2007).

Nei giudizi di impugnazione di deliberazioni assunte dall'assemblea di società di capitali, legittimata passiva è unicamente la società, dalla quale promana la manifestazione di volontà che è oggetto dell'impugnazione. I singoli soci – che laddove assenti, dissenzienti o astenuti sono titolari del diritto all'impugnativa unitamente agli amministratori e al collegio sindacale – non sono legittimati a resistere all'azione, potendo al più intervenire in giudizio in

posizione che la giurisprudenza qualifica come adesivo-dipendente rispetto alle ragioni della società, posizione dalla quale non deriva il diritto all'autonoma impugnazione della sentenza. I soci, d'altra parte, per espressa previsione di legge (cfr. art. 2377, co. 7, c.c. applicabile alle s.r.l. in forza del richiamo contenuto all'art. 2479-ter, ult.co., c.c.), anche ove non impugnanti o parti in causa, subiscono gli effetti dell'annullamento della deliberazione, seppur in via riflessa e non diretta (cfr. in motivazione Cass. n. 4652/2006).

In caso di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per anomalie connesse al risultato finale di esercizio, rapportato ai risultati degli anni precedenti, è necessaria una contestazione specifica delle voci del bilancio e non è sufficiente una doglianza di difetto di chiarezza delle cause del saldo positivo o negativo, posto che il risultato finale di esercizio è l'esito della differenza tra ricavi e costi di una azienda (potendo essere positivo – utile – se i ricavi sono maggiori del totale dei costi e negativo – perdita – se i costi superano i ricavi) ed è, pertanto, la conseguenza delle varie componenti, attive e passive, registrate nel documento informativo.

In caso di impugnazione di una delibera assembleare per abuso della maggioranza, è necessaria la prova dell'interesse personale antitetico a quello sociale perseguito dalla maggioranza con la deliberazione impugnata, nonché della lesione, almeno potenziale, dei diritti di partecipazione o patrimoniali dei soci di minoranza operata a mezzo della decisione.

Principi espressi nel giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio di una società a responsabilità limitata, nel corso del quale gli attori avevano contestato la voce del bilancio "finanziamento soci", l'andamento degli ultimi bilanci della società e avevano lamentato un presunto "abuso di maggioranza"

(contestazioni rigettate nel merito dal Tribunale).

[Sent. 3.04.2024 n. 1389Download](#)

(Massime a cura di Vanessa Battiato)

Sentenza del 3 agosto 2016, n. 2412 – Presidente: dott. Stefano Rosa – Giudice relatore: dott.ssa Vincenza Agnese

L'esercizio dell'azione nei confronti del creditore principale non implica il trasferimento del credito ceduto (in garanzia) in capo al cedente, in quanto il cessionario è legittimato ad azionare sia il credito principale sia quello ceduto in garanzia; il credito ceduto in garanzia potrà ritornare nella sfera giuridica del cedente, solo in seguito al soddisfacimento della pretesa creditoria garantita. L'art. 61 L.F. esclude vi sia automatismo tra insinuazione allo stato passivo del fallimento e liberazione dell'obbligo solidale.

Nella cessione di azienda anche l'acquirente risponde dei debiti dell'alienante, purché questi risultino dai libri contabili obbligatori (art. 2560, comma 2, c.c.); infatti l'iscrizione dei debiti nei libri contabili è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente per tali debiti e non potrà essere dimostrata nemmeno dalla sussistenza di altri elementi comprovanti la situazione debitoria dell'azienda ceduta.

Principi espressi in ipotesi di rigetto della domanda, proposta dalla curatela fallimentare, volta all'accertamento dell'esistenza di un contratto di cessione di credito e alla relativa condanna al pagamento dello stesso.

[Sent. 3.8.2016, n. 2412](#)

(Massima a cura di Roberta Benedini)